

7.5) NUOVI CORSI DI LAUREA – APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 33 E SEGUENTI DELLO STATUTO.

.....OMISSIS.....

DELIBERA

- 1) che, sino al 31.10.2002, per i Corsi di laurea e di laurea specialistica di nuova istituzione, le funzioni di cui agli articoli 33 e seguenti dello Statuto vengano esercitate dagli organi dei vecchi Corsi di laurea ad essi affini, da individuare con delibera dei Consigli di Facoltà;
- 2) che, qualora i Consigli di Facoltà competenti non ravvisino tale affinità, essi demandino le funzioni di cui sopra ad un Comitato dai medesimi nominato, composto da un Presidente ed almeno due componenti, da scegliere tra i docenti impegnati nel Corso;
- 3) che, sino alla scadenza dei termini di cui al punto 1), siano fatte salve le diverse e motivate determinazioni che siano eventualmente adottate dai Consigli di Facoltà.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE AMM.VO

IL DECANO

Prof. C. Schaerf